

**Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc; RL 10.1.4.1)**

- Art. 4a cpv. 1, Incentivo all'assunzione di giovani al primo impiego
  - **Descrizione:** finanziamento del 50% dei costi a carico del datore di lavoro (25% delle ID) durante i periodi di pratica professionale (PPP) previsti dalla LADI
  - **Destinatari:**
    - disoccupati che svolgono un PPP LADI
    - in possesso di un AFC o di una formazione equivalente o di un diploma superiore
    - hanno concluso la formazione da meno di 24 mesi
    - hanno 30 anni al massimo
    - sono residenti in Ticino da almeno 1 anno
  - **Scopo:** acquisire esperienza nella propria professione
  - **Durata:** di regola 6 mesi
  - **Luogo:** aziende con stabilimenti nel Cantone
  
- Art. 4a cpv. 2, Incentivo all'assunzione al termine di un apprendistato o formazione professionale
  - **Descrizione:** finanziamento del 20% del salario per un periodo massimo di 12 mesi al datore di lavoro che assume con un contratto a tempo indeterminato giovani disoccupati al termine dell'apprendistato o della formazione professionale
  - **Destinatari:**
    - disoccupati iscritti da oltre 3 mesi
    - hanno concluso la formazione da meno di 24 mesi
    - hanno 30 anni al massimo
    - sono residenti in Ticino da almeno 1 anno
  - **Durata:** di regola 12 mesi
  - **Luogo:** aziende con stabilimenti nel Cantone e nei distretti con elevata disoccupazione, attive nei settori economici in crisi
  
- Art. 4c, Assegno di formazione professionale
  - **Descrizione e scopo:** incentivare la partecipazione a progetti di riqualificazione professionale, proposti dall'autorità competente in settori con buone possibilità di collocamento, mediante il conseguimento di un attestato federale di capacità
  - **Destinatari:**
    - disoccupati con formazione professionale conclusa
    - senza una formazione professionale conclusa: almeno 25 anni o figli a carico
    - difficoltà nel trovare un impiego nella professione appresa
    - residenti in Ticino ininterrottamente da almeno 5 anni
  - **Durata:** variabile a dipendenza della durata del tirocinio
  - **Aziende:** con stabilimenti nel Cantone che offrono apprendistato in una professione con sbocchi

- **Costi azienda:** salario d'apprendista secondo le scale previste dalla Divisione della formazione professionale più relativi oneri sociali: anticipo dell'assegno di formazione e dei relativi oneri sociali (compresa LPP) integralmente rimborsati
- Art. 5, Assegno di inserimento professionale
- **Descrizione e scopo:** sussidio alle aziende che assumono disoccupati difficilmente collocabili che hanno esaurito il diritto alle prestazioni della LADI o che non ne hanno diritto e sono disoccupati da almeno 12 mesi
  - **Ammontare del sussidio:** max. 60% del salario d'uso, é cumulabile con l'incentivo all'assunzione
  - **Beneficiari:** aziende private e pubbliche
  - **Durata:** al massimo 12 mesi
  - **Condizioni:**
    - Azienda (privata o pubblica):
      - . ha stabilimenti nel Cantone
      - . rispetta i CCL o contratti normali di lavoro
      - . sospensione del sussidio:
        - nei periodi in cui l'azienda beneficia d'indennità per lavoro ridotto
    - Persona assunta:
      - . disoccupata da almeno 12 mesi
      - . non ha o ha esaurito il diritto alle prestazioni LADI
      - . domicilio o residenza in Ticino da almeno 1 anno
- Art. 5a, Sostegno all'assunzione di persone con età uguale o superiore a 55 anni
- **Descrizione e scopo:** sussidio alle aziende che assumono disoccupati con età  $\geq 55$  anni, finanziamento della LPP a carico del datore di lavoro relativa al salario della persona assunta  
Ammontare del sussidio: max. CHF 500.- al mese quale contributo LPP
  - **Beneficiari:** aziende private e pubbliche
  - **Durata:** 24 mesi per le PCI con età tra 55 e 60 anni e 48 mesi per le PCI con età tra 61 e 65 anni
  - **Condizioni:**
    - Azienda (privata o pubblica):
      - . ha stabilimenti nel Cantone
      - . rispetta i CCL o contratti normali di lavoro
    - Persona assunta:
      - . domicilio o residenza in Ticino da almeno 1 anno
  - **Cumulo con altre misure LADI o Rilocc:** questo sussidio non è cumulabile con altre misure LADI o Rilocc
- Art. 5b, Sostegno al collocamento per persone disoccupate al termine del diritto alle indennità LADI
- **Prestazione:** finanziamento di corsi di sostegno al collocamento e Semestre di motivazione
  - **Condizioni:**

- il partecipante è iscritto presso un URC, controlla la disoccupazione ed è idoneo al collocamento, ha esaurito le ID LADI risp. il diritto a PML secondo l'art. 59d LADI
  - il corso è riconosciuto se preavvisato favorevolmente dall'URC
  - domicilio o residenza in Ticino da almeno 1 anno
- Art. 6, Incentivi per nuove attività indipendenti
- **Consulenza aziendale** durante il primo anno d'attività
  - aiuto finanziario pari al 100% degli **oneri sociali** obbligatori (AVS/AI/IPG) del/i titolare/i per 24 mesi al massimo
  - **presa a carico del 20% dei rischi di perdita** da parte del Cantone: in caso di ottenimento di fidejussioni da parte di associazioni che concedono fidejussioni a PMI
  - **corsi di formazione** per la progettazione e la gestione dell'attività indipendente (per persone non al beneficio di prestazioni LADI)
  - **Condizioni per presentare le richieste:**
    - progetto di attività lucrativa indipendente economicamente sostenibile e duraturo
    - almeno 20 anni
    - non aver avviato altre attività lucrative indipendenti nel corso dei 5 anni precedenti la domanda
    - residenza o domicilio nel Cantone da almeno 1 anno
- Art. 7, Indennità di trasloco
- **Scopo:** promuovere l'occupazione degli assicurati anche fuori dalla loro regione di domicilio (distanza  $\geq$  50 km.) sostenendo le spese di trasloco
  - **Prestazione:** presa a carico dei costi effettivi di trasloco (massimo CHF 5'000.-)
  - **Condizioni:** come per spese pendolari della LADI
    - disoccupato o minacciato da disoccupazione
    - non è stato possibile procurare un'occupazione adeguata nella regione di domicilio
    - l'assicurato ha adempiuto il periodo di contribuzione
    - l'assicurato, a causa del lavoro esterno, subisce una perdita finanziaria rispetto all'ultima attività

### **Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (RL 8.1.1.1)**

- Art. 15, Avvicendamento generazionale
- **Scopo:** favorire e facilitare l'avvicendamento generazionale nelle aziende agricole
  - **Destinatari:** giovani agricoltori fino a 40 anni
  - **Descrizione:** al giovane agricoltore che rileva l'azienda agricola
    - all'interno della famiglia è concesso un contributo pari al 30% del credito agricolo d'investimento ma al massimo CHF 50'000.00
    - all'esterno della famiglia è concesso un contributo pari al 50% del credito d'investimento e al massimo CHF 100'000
- Art. 19, Riqualfica professionale in agricoltura
- **Scopo:** favorire la riqualfica professionale di giovani in agricoltura

- **Destinatari:** giovani intenzionati a rilevare un'azienda e ottenere il contributo per l'avvicendamento generazionale (per rilevare un'azienda) che già dispongono di una formazione di base
- **Descrizione:** al giovane agricoltore che intende rilevare un'azienda agricola ma non è in possesso dell'attestato di agricoltore è concesso un credito di formazione. Il credito di formazione è concesso per un massimo di 2 anni e per un ammontare massimo di CHF 20'000.00 all'anno in funzione del tipo di formazione seguita. Il credito di formazione è trasformato in contributo in aggiunta a quello concernente l'avvicendamento generazionale (per rilevare un'azienda)